

Foglio informativo n° 1/BE

Aggiornamento n° 05

data ultima aggiornamento 01.04.2022

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B.

Foglio Informativo COVID-19

“Garanzia ordinaria del 100% con copertura all’80% del fondo centrale di garanzia su finanziamenti BULLET/FIDI con durata massima a 18 mesi, per imprese PMI con fatturato non superiore ad euro 3.200.000,00” ai sensi dell’Art. 13 comma 1 lettera n) - DL LIQUIDITA’ n. 23 dell’08 Aprile 2020 come convertito dalla legge 5.06.2020 n. 40 e modifiche della legge di bilancio 2021 e art. 13 comma 1, DL Sostegno bis – n.73 del 25.05.2021 e ss.mm. e ii.

Informazioni sul Confidi

"Cofidi Imprese e Territori società cooperativa di garanzia collettiva fidi" (in forma abbreviata COFIDI.IT soc. coop.)

Sede Legale – Via Nicola Tridente, 22 -70125 Bari

Sede Amministrativa – Via Nicola Tridente, 22 -70125 Bari - Tel. 080.5910911 - Fax 080.5910915

e-mail: info@cofidi.it - http: www.cofidi.it - casella di posta certificata : cofidi.it@legalmail.it

Iscritta nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n° 19554.5 ; ABI 19554.

Iscritta all'Albo Naz. Soc. Cooperative N. A170054

Codice Fiscale : 04900250723 e iscritto al Registro Imprese di Bari **REA** N. 0340910

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede

(da compilarsi a cura del soggetto di Cofidi.it soc coop incaricato dell’offerta)

Nome: _____ Cognome: _____

- Dipendente del Cofidi.it soc coop – sede di _____
- Agente Cofidi.it soc. coop. (Iscritto OAM) n. _____
- Mediatore finanziario (Iscritto OAM) n. _____
- ente convenzionato Cofidi.it soc coop per la raccolta delle domande di garanzia:

Indirizzo _____

Telefono* _____ Cell.* _____ Fax * _____

E-mail* _____ Sito web* _____

Parte riservata al Cliente:

Il sottoscritto _____ titolare/legale

rappresentante dell’impresa (cliente) _____

Dichiara

- di aver ricevuto da parte vostra una copia del presente foglio informativo (composto di cinque pagine) e di averlo attentamente letto;
- di aver ricevuto in consegna copia della guida alla presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Firma per presa visione e consegna della presente documentazione.

Data _____

Firma _____

Le informazioni contrassegnate dall’asterisco * sono facoltative

Caratteristiche della garanzia

La garanzia di Cofidi.it soc. coop. si configura nei confronti del cliente come un “**credito di firma**”. Viene così definita la garanzia prestata da Cofidi.it soc coop, su richiesta del cliente, con la quale il Confidi stesso si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso al cliente dalle Banche e da altri Intermediari finanziari.

La garanzia è **accessoria** rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Cliente configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Prima dell'erogazione del finanziamento, il Cliente viene chiamato dall'Intermediario ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio, fidejussione, pegno, ipoteca. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dalla Banca di appoggio e disponibili presso le sedi della stessa. Nel caso in cui il Cliente (ossia, il debitore principale e gli eventuali garanti) risultino inadempienti, la Banca finanziatrice procederà all'escussione del debito.

Il **principale rischio** è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata da Cofidi .it soc coop, dalla restituzione al Confidi stesso di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

Quando il Confidi rilascia una **garanzia diretta** e cioè una garanzia “a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile”, le banche e gli intermediari garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del cliente del Confidi, il rimborso dei finanziamenti direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del cliente inadempiente.

La garanzia rilasciata da Cofidi.it soc. coop. **può essere assistita** dalla contro-garanzia e riassicurazione del **Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge del 23/12/1996 n. 662 (FGC) ai sensi dell'Art. 13 comma 1 lettera n) - DL LIQUIDITA' n. 23 dell'08 Aprile 2020 come convertito dalla legge 5.06.2020 n. 40 e art. 13 comma 1, DL Sostegno bis – n.73 del 25.05.2021 e ss.mm. e ii.**, la normativa è consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it, se il Socio è in possesso dei requisiti di ammissibilità al Fondo . In questo caso, il Socio dovrà fornire a Cofidi.it soc coop tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla garanzia del Fondo e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte del Gestore del Fondo, degli organismi regionali, nazionali e comunitari competenti.

L'eventuale **escussione delle garanzie** del Confidi da parte degli intermediari garantiti, nel caso di inadempimento dei soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in **crediti per cassa** del Confidi verso i soci debitori inadempienti. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno **eventuali spese** documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere. (cfr. il successivo punto “principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi”).

Cofidi.IT altresì pubblica sul medesimo sito internet l'ulteriore Guida Pratica per la clientela denominata “La Centrale dei Rischi” (www.cofidi.it sezione “trasparenza”).

Principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Cofidi

Per richiedere l'intervento in garanzia del Cofidi, è necessario preliminarmente **diventare socio** del Cofidi.it soc. coop., sottoscrivendo una **quota** e versando il relativo valore pari a **€ 26,00**. Tale valore è restituibile nei modi e nei termini previsti dallo Statuto del Cofidi.it soc coop disponibile sul sito internet www.cofidi.it

Sulle operazioni bancarie chirografarie ammissibili all'80% della controgaranzia del Fondo Centrale L. 662/96 ai sensi dell'Art. 13 comma 1 lettera n) - DL LIQUIDITA' n. 23 dell'08 Aprile 2020 e art. 13 comma 1, DL Sostegno bis – n.73 del 25.05.2021 A decorrere dal 01.07.2021 e sino al 31/12/2021 e ss.mm. e ii..

Per il rilascio della garanzia richiesta il socio deve sostenere i seguenti oneri:

CARATTERISTICA DELL'OPERAZIONE E COSTO DELLA GARANZIA				
BENIFICARI	per Imprese PMI con un numero di dipendenti non superiori a 250 e con fatturato non superiore ad euro 3.200.000,00:			
DURATA	Durata massima 18 mesi			
IMPORTO FINANZIAMENTO	Importo non superiore a uno dei due seguenti parametri, alternativi tra loro: <ol style="list-style-type: none"> il doppio della spesa salariale annua (inclusi oneri sociali e costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; il 25% del fatturato 2019 (oppure dell' ultimo bilancio depositato / unico ultimo trasmesso ADE); 			
Diritti di segreteria	A titolo di rimborso spese per la gestione della documentazione cartacea, è previsto, per qualsiasi soggetto richiedente il finanziamento il pagamento di un importo, una tantum, quali diritti di segreteria al momento della richiesta del finanziamento e non è rimborsabile.	€ 150,00 una tantum		
Costo Preistruttoria	Costo per la preistruttoria "una tantum" sull'importo di finanziamento richiesto, da versare all'atto della richiesta di garanzia e, comunque entro e non oltre la delibera della garanzia del Cofidi.it. E' restituibile solo in caso di esito negativo del Cofidi.it.	0,15% sul finanziamento richiesto, con min. di € 200,00 ad un massimo di € 750,00.		
Quota di adesione al Cofidi .it soc coop	Tassa di ammissione applicata solo alla 1° richiesta del socio.	€ 10,00 x ogni € 10.000,00 di richiesta, arrotondato per eccesso.		
Commissioni di garanzia	Commissione "una tantum" calcolata in percentuale rispetto allo scoring ottenuto (lo scoring determinerà il livello di rischio attribuito rispetto alla capacità di restituzione del finanziamento erogato). Modalità di versamento della commissione: versata in un'unica soluzione anticipata al momento dell'erogazione del finanziamento.	Classe di rischio	Scoring	% commissione una tantum a 12 mesi
		Rischio Basso	C	1,05 %
		Rischio Medio	B	1,15 %
		Rischio Alto	A	1,55 %
		La commissione minima è pari a € 100,00.		
Nota : le imprese start up (con massimo due bilanci ufficiali) rientrano nella classe di rischio Alto (scoring A)				
Quote sociali	quota "una tantum" per sottoscrizione capitale sociale calcolata sull'importo erogato dalla banca.	€ 260,00 una tantum.		
Costi aggiuntivi	<ul style="list-style-type: none"> In caso di acquisizione della delibera di Medio Credito Centrale e mancato perfezionamento a causa di rinuncia da parte del cliente al finanziamento. Da versare in unica soluzione al Cofidi.it, che a sua volta dovrà bonificare al Medio Credito Centrale. Rif. normativo : PARTE VI punto D.2.1. delle D.O. entrata in vigore dal 15/03/2019 che danno attuazione alla riforma del Fondo di garanzia (ai sensi del decreto interministeriale del 6 marzo 2017).	€ 300,00 una tantum		

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Nel caso in cui la controgaranzia Legge 662/96 è a pagamento al Fondo Centrale di Garanzia, l'impresa beneficiaria della garanzia Cofidi.it dovrà corrispondere a quest'ultimo una commissione aggiuntiva pari a quella che il Cofidi.it pagherà al Fondo Centrale di Garanzia per la controgaranzia ricevuta (se prevista). Tale somma dovrà essere corrisposta in via anticipata (una tantum) dall'impresa al Cofidi.it sulla base delle Disposizioni Operativa vigenti del Fondo Centrale di Garanzia. |
|--|--|

Modalità di versamento degli oneri Cofidi.it

La quota di diritto di segreteria deve essere corrisposta al momento della richiesta del finanziamento e non è rimborsabile.

La quota della preistruttoria da versare all'atto della richiesta di garanzia e, comunque entro e non oltre la delibera della garanzia del Cofidi .it. ed è restituibile solo in caso di esito negativo del Cofidi.it

La quota di adesione al Cofidi .it soc coop., la commissione e la quota sociale devono essere integralmente corrisposte al Cofidi .it soc coop al momento dell'erogazione del finanziamento, per il tramite dell'intermediario garantito, dietro formale autorizzazione sottoscritta dal cliente unitamente alla domanda di garanzia e comunicata all'intermediario finanziatore.

La quota di adesione al Cofidi .it soc coop e di commissione, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al cliente.

La quota sociale sarà restituita al cliente con domanda di recesso da socio nei modi e nei termini previsti dallo statuto.

<p>Per tutte le operazioni di estensione della garanzia, sarà applicato un costo di gestione e monitoraggio a carico dell'impresa associata commisurato alla percentuale applicata all'ingresso. Tale costo sarà calcolata per i mesi aggiuntivi rispetto alla durata originaria della garanzia.</p>

Nel caso in cui la garanzia si trasforma da credito di firma in credito per cassa il socio deve sostenere i seguenti oneri:
(cfr. il precedente punto "Caratteristiche della Garanzia")

Spese di recupero dei crediti per cassa. Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dalla escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi stesso da parte degli intermediari finanziatori nel caso di inadempimento dei clienti debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi .

Clausole che regolano la prestazione della garanzia da parte del Confidi

Recesso: Il Cliente ha diritto di recedere da socio previa verifica del Confidi. In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per quota di adesione al Cofidi .it soc coop, per contributo c/accantonamento gestione e per la commissione di garanzia. Il socio che intende recedere da socio del Cofidi .it soc coop deve farne richiesta scritta con prova di avvenuta consegna.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento del Confidi in garanzia del Cliente si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziatori garantiti. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei clienti debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i clienti debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte del Confidi stesso agli intermediari finanziatori del valore residuo dei crediti garantiti.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: Il credito per cassa del Confidi verso i clienti debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei predetti soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai clienti debitori.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: nel caso di insorgenza di una controversia tra il cliente e il Confidi, o laddove il cliente si ritenesse leso di un suo diritto o ritenesse che il Confidi non abbia operato correttamente nei suoi confronti, il cliente, nel tentativo di risolvere in via stragiudiziale la controversia, potrà presentare a Cofidi.IT un reclamo in forma scritta. L'inoltro del reclamo può avvenire "a mano", consegnando la documentazione direttamente presso la sede legale - Cofidi.IT soc. coop Via Nicola Tridente n. 22 sc. A pt. 4 - 70125 Bari - o in una delle filiali della società, il cui elenco è disponibile nella sezione filiali del portale web www.cofidi.it, o in alternativa a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata a "Ufficio Reclami – Cofidi.it soc coop– Via Nicola Tridente, 22 sc. A pt. 4 - 70125 Bari" oppure via pec: cofidi.it@legalmail.it o ancora via e-mail all'indirizzo: reclami@cofidi.it

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

Qualora il cliente ritenga la risposta insoddisfacente o, nel termine stabilito, vi sia assenza della stessa, prima di procedere per via giudiziale, e comunque solo dopo aver espletato un tentativo di conciliazione con il Confidi, ha la facoltà di rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**, ai sensi del D.Lgs. n.385/1993 – TUB - cui Cofidi.it aderisce.¹

Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario avviene tramite procedura online per la quale è possibile reperire apposita guida rivolgendosi ad una delle Filiali di Cofidi.it soc coop., consultando la sezione Reclami del portale www.cofidi.it, richiedendola presso una delle Filiali di Banca d'Italia o, ancora, consultando il portale www.arbitrobancariofinanziario.it.

In alternativa al ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, il cliente ha sempre la facoltà di adire ad altri sistemi stragiudiziali di mediazione e conciliazione o procedere in via giudiziaria.

Foro Competenza, per tutte le controversie sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Bari.

Per quanto non espressamente riportato in questo foglio informativo si fa riferimento allo **statuto** di Cofidi.it soc coop, visionabile presso la sede stessa o sul sito www.cofidi.it

Definizioni dei termini utilizzati nel presente foglio informativo

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Banche o altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Cofidi.it soc coop in relazione a ciascuna tipologia di operazione.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Debitore principale: è il soggetto (il socio) di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Finanziamento: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario.

Finanziamento garantito da pegno: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da beni mobili o da valori di proprietà del debitore e/o di un altro soggetto.

Finanziamento ipotecario: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).

Fidejussione: credito di firma prestato, su richiesta della clientela, dalle Banche con le quali si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte.

Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Cofidi.it soc coop, previa richiesta del cliente del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo cliente del Confidi.

Legge 662/96 : ha istituito il Fondo di Garanzia a favore delle PMI come strumento di mitigazione del rischio di credito con la finalità di facilitare l'accesso al credito delle imprese in mancanza di garanzie reali mediante il rilascio di una controgaranzia da parte dello Stato, quale garanzia di "ultima istanza", con copertura massima all'80% sul finanziamento concesso dall'istituto di credito .

Cofidi.it è un confidi autorizzato dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI a valutare l'ammissibilità alla garanzia dello Stato (controgaranzia e riassicurazione) per le imprese. Inoltre la garanzia dello Stato, quale garanzia di "ultima istanza", è valorizzata al fine dell'assorbimento patrimoniale relativamente alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo. Pertanto la richiesta della garanzia al Fondo comporta per il soggetto beneficiario finale (impresa) dei vantaggi in termini di minor tasso applicato dalla banca, di minor commissione di garanzia richiesta dal confidi, di minor importo delle eventuali garanzie reali, bancarie e personali.

Controgaranzia L. 662/96: è la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante (Cofidi.it) ed escutibile dal soggetto finanziatore (Banca) nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie del soggetto garante che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto.

Riassicurazione L. 662/96: è la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante (Cofidi.it) e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore (Banca) della perdita sull'operazione finanziaria garantita.

Controgaranzia di altri enti pubblici: Il confidi può garantire la propria esposizione con la contro-garanzia (o meglio garanzia di secondo livello). La Controgaranzia può essere a prima richiesta o sussidiaria. L'attività di contro-garanzia è realizzata attraverso consorzi di secondo grado, normalmente a livello regionale, dallo Stato e dalle Regioni a migliorare il posizionamento del rischio dei confidi.

Intermediari finanziari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

Offerta fuori sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

¹Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e s.m.i. - recante le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari".

Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per “dipendenza” si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Cliente: le imprese che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi.

Socio del Confidi: le imprese che partecipa al capitale sociale del Confidi.

Una tantum: una volta soltanto.

Art. 13 comma 1 lettera n) - DL LIQUIDITA' n. 23 dell'08 Aprile 2020 come convertito dalla legge 5.06.2020 n. 40: ha previsto che si possa arrivare con la garanzia di un confidi o di un altro fondo dal 90% al 100% di importo garantito su operazioni finanziarie rivolte ad imprese con fatturato totale del 2019 fino a 3.200.000 euro.

Detti finanziamenti/fidi, però, non devono superare il 25% del fatturato totale 2019, quindi l'importo massimo di 800.000 euro (25% di 3.200.000 euro) oppure non devono superare il doppio della spesa salariale annua (inclusi oneri sociali e costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile.

DL SOSTEGNO BIS n. 73 del 25.05.2021 e ss.mm. e ii. ha previsto ulteriori misure urgenti a sostegno di imprese, lavoratori, giovani, salute e servizi territoriali, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed ha prorogato gli aiuti sino al 30/06/2022 salvo ulteriori proroghe.